

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 918}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLUCCI

Presentata il 24 novembre 1983

Proroga dei termini della legge 22 aprile 1982, n. 168, concernente misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il regime della fiscalità immobiliare derivato dalla riforma tributaria del 1971-1973 si caratterizzava per una serie di irrazionalità e di incongruenze, che andavano dalla concentrazione del prelievo sui trasferimenti della proprietà, su cui insistevano più tributi cumulativi, fino alla detassazione degli impieghi improduttivi della proprietà, costituiti dallo sfitto, anche speculativo.

La legge 21 aprile 1982, n. 168, prevista come provvedimento di anticipazione di una riforma sempre più necessaria, modificava una parte del sistema originario della fiscalità immobiliare attenuando opportunamente l'imposizione indiretta sui trasferimenti immobiliari, introduceva opportuni incentivi fiscali miranti allo smobilizzo del patrimonio immobiliare degli enti ed investitori istituzionali nel mercato immobiliare ed introduceva infine elementi capaci di costituire una remora efficace verso la pratica dello sfitto speculativo.

Gli effetti pratici ed economici della legge n. 168 del 1982 non si sono mani-

festati immediatamente a ridosso della sua entrata in vigore hanno cominciato a manifestarsi negli ultimi mesi.

Cio è coerente con la logica delle scelte che le famiglie e gli operatori adottano sul mercato immobiliare e che presuppongono l'adozione di delibere, la provvista dei mezzi finanziari necessari per gli investimenti, ecc., e dunque la costituzione di presupposti che richiedono tempo.

Dunque, sia per il fatto che la stessa legge costituisce la necessaria anticipazione di una riforma per la quale c'era grande aspettativa e il cui inizio era ragionevolmente atteso per il 31 dicembre 1984, sia per il fatto che i suoi effetti positivi stanno cominciando ora a manifestarsi e che sarebbe del tutto inopportuno interrompere, con la presente proposta di legge si propone la proroga al 31 dicembre 1984, del termine del 31 dicembre 1983, di scadenza della stessa legge, nonché in coerenza con questa proroga, in ordine a fattispecie connesse alla fruizione dei relativi benefici fiscali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 21 aprile 1982, n. 168, aventi termine il 31 dicembre 1983, sono prorogate al 31 dicembre 1984.

Per le cessioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera *b*), della stessa legge è sostituito dal termine del 31 dicembre 1982. Il termine di cui all'articolo 7, terzo comma, della stessa legge è sostituito dal termine del 31 dicembre 1986.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.